

Alla C.A. Datore di Lavoro
e, p.c. al Personale dipendente

GESTIONE “SOGGETTI FRAGILI” EX ART. 26 comma 2 e 2 bis L.27/20 ed EX ART. 83 L.77/20

Il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche –

- 1) All'art. 6** è indicata la proroga delle condizioni di cui all'allegato A alla data **del 31 Dicembre 2021**. In particolare al punto 15 dello stesso Allegato, si proroga specificamente l'art.83 della Legge 77/20 – Sorveglianza Sanitaria Eccezionale- alla data sopra riportata

Cosa scaturisce da questo articolo

- **Utenti che hanno già richiesto e ottenuto la certificazione di “fragilità”**
Gli utenti che hanno già chiesto e ottenuto il certificato attestante il possesso dei requisiti per la tutela, **NON** dovranno inoltrare una nuova domanda perché il possesso dei requisiti sanitari e certificativi è stato già valutato nel merito.
La certificazione di fragilità segue **AUTOMATICAMENTE** le proroghe che il Legislatore stabilisce ovvero 31/10 (vedi dopo) per le condizioni di cui all'art.26 (immunodepressione-esiti di patologie oncologiche-terapia salvavita – certificazioni con art.3.comma3 L.104) e 31/12/2021 per le condizioni di cui all'art.83 L.77/20.
E' chiaro che, nel caso in cui il dato epidemiologico locale risulti stabilizzato a ribasso, sarà nostra premura comunicare, non per il singolo, ma per tutti coloro individuati come fragili, la non sussistenza delle condizioni che hanno necessitato il ricorso a tali misure.

- **Utenti, già in possesso di pregressa certificazione di fragilità, che manifestino la volontà di rientrare al lavoro in presenza**
il datore di lavoro avrà cura di invitare l'interessato a contattare il medico competente **ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL ED ESCLUSIVAMENTE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA** “ fragili.mimasrl@gmail.com “ (contatti con modalità alternative a quelle appena descritto e/o a mail diverse da quella indicata non saranno prese in considerazione). In ordine alle circostanze concrete (fattispecie di fragilità, relativo grado di rischio, stato vaccinale) verrà effettuata una valutazione volta all'adozione, ove possibile, di soluzioni idonee alla eventuale riammissione parziale e/o totale del dipendente, in piena sicurezza.
Le richieste potranno pervenire entro il 14/08/2021. Il mancato rispetto di questi termini determinerà la gestione del singolo caso dal 01/09/2021 a seguire

- **Utenti che richiedano una valutazione di “fragilità” ai sensi dell'art 83 L.77/20 per la prima volta**
il datore di lavoro avrà cura di invitare l'interessato a contattare il medico competente **ESCLUSIVAMENTE A MEZZO MAIL ED ESCLUSIVAMENTE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA** “ fragili.mimasrl@gmail.com “ (contatti con modalità alternative a quelle appena descritto e/o a mail diverse da quella indicata non saranno prese in considerazione). A seguito della ricezione della documentazione, il Medico Competente comunicherà l'esito della valutazione al Datore di Lavoro.

Le richieste potranno pervenire entro il 14/08/2021. Il mancato rispetto di questi termini determinerà la gestione del singolo caso dal 01/09/2021 a seguire.

- 2) **All'Art. 9** è indicata, invece, la proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità attraverso la seguente modifica dell'art. 26 comma 2 bis Decreto Legge n.18/2020 (come convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020).

Cosa scaturisce da questo articolo

Per effetto del suddetto aggiornamento il *comma 2 bis* è modificato come segue:

- *comma 2-bis. "A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.*
Il Decreto Legge n. 105/2021 prevede anche la retroattività della suddetta disposizione in modo da **estendere la tutela al periodo dal 1 luglio 2021 al 23 luglio 2021**, giorno della pubblicazione del decreto Legge n. 105/2021 in Gazzetta Ufficiale.
- **Resta immutato il comma 2 dell'art.26 comma 2 del Decreto Legge n.18/2020 come convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e quindi cessa per i lavoratori fragili l'applicazione del beneficio previdenziale connesso all'assenza dal servizio.**

comma 2. "Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comportamento e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

Ne deriva che dal 1 luglio 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 non potranno più usufruire dell'assenza retribuita ma, dal 1 luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, potranno continuare laddove possibile, a prestare il proprio servizio in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o frequentando corsi di formazione professionale da remoto

Precisazioni

1) CERTIFICAZIONE REDATTE DA MEDICI DI BASE :

L'art. 26 comma 2, come è possibile leggere nella prima parte della presente comunicazione, chiarisce che i medici dell'assistenza primaria (ovvero i Medici di base) possono dichiarare un soggetto fragile per le condizioni descritte dallo stesso articolo ovvero : 1) condizioni di immunodepressione 2) terapie salvavita 3) esiti di patologie oncologiche 4) Certificazioni di cui all'Art.3 comma3 Legge 104/92

Per cui le certificazioni redatte dagli stessi, **qualora descrivano una o più tra le condizioni patologiche sopra riportate, NON DOVRANNO ESSERE INVIATE AL MEDICO COMPETENTE** perché non necessitano di alcuna ulteriore valutazione. La gestione successiva, in caso di fragilità accertata dal Medico di Medicina generale, dovrà seguire quanto indicato dall'art.26 comma 2-bis (vedi sopra).

Si precisa inoltre che in caso di soggetti, dichiarati fragili dal Medico di medicina generale, **che manifestino la volontà di rientrare in presenza**, la rivalutazione dovrà essere effettuata dallo stesso medico che ne abbia inizialmente certificato la fragilità (sempre ed esclusivamente a riferirsi alle 3 condizioni patologiche soprariportate).

In caso di certificazione redatte in maniera poco chiara dai Medici di medicina generale si suggerisce di invitare il dipendente a sollecitare la redazione di una certificazione che riporti il riferimento Legislativo ovvero *“soggetto fragile ai sensi dell'art.26 comma2 e 2 bis Legge 27/20”*.

DI CONTRO, LE CERTIFICAZIONI REDATTE DAI MEDICI DI BASE POTRANNO ESSERE INVIATE AL MEDICO COMPETENTE NELLA MISURA IN CUI DESCRIVANO (EPICRISI) PATOLOGIE NON RIENTRANTI IN QUELLE DESCRITTE NELL'ART.26 COMMA 2, E CHE DOVRANNO DUNQUE ESSERE OGGETTO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART.83 L.77/20.

PER I DIPENDENTI

deve essere chiaro che le certificazioni dei medici di medicina generale e/o di eventuali specialisti di varie branca (anche se riportino diciture del tipo “ si definisce soggetto fragile” o al contrario in caso di certificazione emesse successivamente ad una precedente condizione di fragilità al fine di rientrare al lavoro in presenza “la patologia e' compatibile con il lavoro in presenza” e/o tutti gli eventuali consigli che vogliono farci pervenire) **non hanno alcun valore decisionale autonomo** nella scelta della concessione della fragilità e/o del rientro ma esclusivamente una certificazione descrittiva e di sostegno delle patologie in essere alla figura che il Legislatore, a mezzo dell'art.83 L.77/2020, ha identificato come valutatore definitivo ovvero il Medico Competente e (fatte salve le condizioni di cui all' art 26 l.27/20 le cui valutazioni sono in capo ai medici di medicina generale come precedentemente descritto).

2) CICLO VACCINALE, GREEN PASS E LAVORATORI FRAGILI

Appare evidente la volontà del Legislatore di considerare necessario procedere alla proroga di misure di prevenzione eccezionale per specifiche categorie "a rischio". Nessun intervento, al momento, è pervenuto né dallo Stesso né dal Ministero né da Società Scientifiche di settore in merito a quanto l'effettuazione di un ciclo vaccinale completo sia capace di rendere non più necessarie le misure appena descritte per i soggetti fragili. E' chiaro che, se da un lato il ciclo vaccinale completo è sicuramente in grado di generare una risposta anticorpale pronta ed immediata, in un soggetto sano, nei confronti di una eventuale infezione da Sars-Cov2, rendendola asintomatica o paucisintomatica, non si può avere la certezza della medesima risposta, ad esempio, in un soggetto immunocompromesso e/o oncologico. Di qui, evidentemente, la scelta di prorogare queste misure.

E' chiaro che la valutazione è sicuramente da farsi caso per caso, ma in linea di massima è difficile immaginare un ragionamento diverso da quello appena descritto.

E dunque, in merito alla volontà dei "precedentemente fragili" di rientrare in presenza, ciascun caso andrà valutato singolarmente, su richiesta dell'interessato, precisando inoltre che la valutazione del grado di efficienza della vaccinazione non potrà basarsi su un semplice certificato di avvenuta vaccinazione ma dovrà necessariamente prevedere l'effettuazione di un test sierologico vs proteina Spike di recente effettuazione che quantifichi il titolo anticorpale presente nella fase post-vaccinale.

L'eventuale nulla osta al rientro del soggetto fragile, considerata la velocità con cui il titolo anticorpale post-vaccinale decresce nel tempo, dovrà prevedere una idoneità al rientro con durata variabile da verificarsi periodicamente a mezzo di successivi test sierologici volti a verificare periodicamente la presenza di un titolo anticorpale capace di offrire una tutela adeguata alla salute del dipendente al netto della sua condizione patologica.

Sperando di essere utile alla gestione di quanto in argomento alla presente discussione, si resta a disposizione per ogni ulteriore delucidazione e/o chiarimento.

3) MEDICO COMPETENTE E GESTIONE DELLE ASSENZE PER FRAGILITA'

In ultimo, si precisa che il ruolo del Medico Competente è esclusivamente quello di valutare le istanze e di stabilire sulla base delle patologie quale sia la misura di prevenzione più opportuna al fine di tutelare la salute del lavoratore. **DEVE ESSERE CHIARO CHE**, nei casi di fragilità che comportino la necessità dell'allontanamento costante dai luoghi di lavoro (per le mansioni che non possano usufruire dello smart-working), la scelta di quale strumento amministrativo (ferie, malattia, malattia di ufficio, e/o altro) sia più utile alla causa, è una scelta di competenza **ESCLUSIVA** del Datore di Lavoro sulla base delle possibilità che il Legislatore abbia messo a disposizione. Gli eventuali pareri espressi al Medico Competente devono intendersi a valenza esclusivamente di consulto e di supporto al Datore di Lavoro, che resta, comunque, il decisore finale.

Si prega di dare massima diffusione al personale dipendente di questo documento attraverso gli strumenti a Lei più congeniali.

Eventuali aggiornamenti normativi saranno oggetto di successive trattazioni, se necessario.

Cordiali Saluti

Napoli, 28-07-2021

Il Medico Competente

Dot. Domenico Martino
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
Medicina del Lavoro
Medico Competente
ex Art. 38 D.Lgs. 81/08

